

PER LA DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE VEDI L'ART. 9 DEL REGOLAMENTO I.U.C. IN VIGORE

“Articolo 9 Abitazione principale ed immobili equiparati e detrazioni.

1. La TASI non si applica all'abitazione principale, così come definita ai fini IMU, ad eccezione delle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per “abitazione principale” si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore nonché l'utilizzatore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le eventuali agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per “pertinenze” dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ad esse si estende il medesimo regime fiscale definito per l'abitazione principale.

3. Sono equiparate all'abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- gli immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché da studenti universitari soci assegnatari, in quest'ultimo caso anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità dell'Istituto autonomo per le case popolari;

4. E' altresì equiparata all'abitazione principale l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionato nel rispettivo Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. In tal caso se l'unità immobiliare risulta classificata in categorie catastali A/1, A/8 e A/9 l'imposta dovuta è ridotta di due terzi.

(omissis).....”